

## **PARTE GENERALE** **DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **1      **NORMATIVA. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.****

#### **1.1   **PREMESSA****

Il **Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001** recante la **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001, **ha introdotto** per la prima volta nel nostro ordinamento **la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.**



Quindi, il decreto introduce nella legislazione italiana **la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati:**

- commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti;
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.



L'ente, in questo caso, la **“REM Srl” Corso Vittorio Emanuele, n. 127 - 84123 Salerno**, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

**Sede Legale ed Amministrativa – Salerno**

Corso Vittorio Emanuele, n. 127  
84123 – Salerno (Sa)

La novità effettiva introdotta dal D. Lgs n. 231/2001 consiste dunque **nell'ampliamento della responsabilità a carico degli enti**, considerato che, in precedenza il principio di personalità della responsabilità penale li escludeva da ogni sanzione penale, diverse dal risarcimento dell'eventuale danno.

Le disposizioni del D. Lgs n. 231/2001 si applicano a persone giuridiche private riconosciute (fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone nessuna esclusa, nemmeno quella di fatto, le Società di capitali nessuna esclusa, gli Enti pubblici economici, tra cui le agenzie pubbliche (ASL, Enti strumentali delle Regioni o degli enti locali) e le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici.



## RESPONSABILITÀ D. LGS 231/2001: LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Dal 30 luglio 2020 è in vigore il **D. Lgs 75/2020** che **allarga nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente**, da una parte completando il progetto di riforma sui reati tributari e dall'altro introducendo novità nei reati contro la pubblica amministrazione.

Partendo, dal c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), il legislatore aveva introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, D. Lgs 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- **dichiarazione fraudolenta** di cui all'art. 2, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D. Lgs 74/2000;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 8, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D. Lgs 74/2000;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui all'art. 10 D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11 D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Con il D. Lgs 75/2020, oggi, vengono inseriti all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs 231/2001 (comma 1-bis) ulteriori reati presupposto, in particolare:

- **dichiarazione infedele** ex art. 4 D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- **omessa dichiarazione** ex art. 5 D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **indebita compensazione** ex art. 10-quater D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Per quanto riguarda le novità rispetto ai reati a danno della Pubblica amministrazione le novità riguardano l'articolo 24 D. Lgs 231/2001, in particolare:

- al comma primo viene aggiunto il delitto di **frode nelle pubbliche forniture** ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- è poi aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Sempre tra i reati a danno alla PA il D. Lgs 75/2020 ha inserito:

- i **reati di peculato** di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- il **reato di abuso d'ufficio** di cui all'art. 323 c.p.

Infine, il legislatore ha introdotto un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando", che prevede sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.



#### ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI con D. Lgs n.150 del 10.10.22

Provvedimento in merito alla "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

- Modifica dell'**640 c.p.** contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'**Art.24 D. Lgs231/01**
- Modifica dell'**Art.640-ter c.p.** contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'**24 -D. Lgs231/01**, nel reato di "Reati informatici e di trattamento illecito di dati" dell'**Art. 24-bis del D. Lgs.n.231/01** e nel reato dei "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" dell'**Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01**

#### ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI con D. Lgs n.156 del 4.10.22

Provvedimento in merito alle "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

- Modifica alla rubrica ed al testo dell'**Art.322-bis** contemplato nel reato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" dell'**Art.25 D. Lgs231/01**
- Modifica dell'**Art. 2 L.898 23 dicembre 1986** contemplato nel reato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'**Art.24 D.Lgs231/01**
- Modifiche al testo dell'**25-quinquiesdecies D.Lgs231/01** al comma 1-bis
- Inserimento dell'**Art.301 del DPR n.43 del 23 gennaio 1973** nel reato "Contrabbando" dell'**Art.25-sexiesdecies D.Lgs231/01**

## RIFORMA CARTABIA

Le modifiche apportate al Codice penale dal **Decreto Cartabia** che andranno ad interessare il D.Lgs 231/01 – *una volta pubblicato in gazzetta ufficiale* – riguarderanno:

**Art.640 c.p. inserito nell'Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”**


**Art. 640-ter c.p.** che oltre ad interessare l’Art. 24 testé descritto riguarda anche l’Art.24-bis “Frode informatica” e nell’Art. 25-octies-1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

## ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI con Decreto del 7 maggio 2022

- Determinazione del costo medio del rimpatrio per l’anno 2022 a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (**Art. 22, comma 12-ter. D Lgs. 286/98**)

## ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI con Legge n.22 del 09.03.22

- Disposizioni in materia di **reati contro il patrimonio culturale**
- Inserimento nel novero dei reati presupposto dell’**Art.25-septidecies** – D. Lgs 231/01 “Delitti contro il patrimonio culturale”
- Inserimento nel novero dei reati presupposto dell’**Art.25-duodevicies** – D. Lgs 231/01 “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”
- Modifiche ai contenuti dell’**Art. 733-bis c.p.** (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) con riferimento all’**Art. 25-undecies** del D.Lgs.n.231/01 e modifica all’**Art. 9 comma 1 L.n.146/2006** (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali



## 1.2 REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

La responsabilità della società è connessa solo per determinati reati.

Originariamente erano previsti soltanto i reati relativi a **delitti contro la Pubblica Amministrazione**, alcune **ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti pubblici e Unione Europea**.

Attualmente, invece si tratta in particolare dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 D. Lgs n. 231/01, vale a dire:

- **malversazione a danno dello Stato** (art. 316-bis c.p.);
- **indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 316-ter c.p.);
- **truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640, comma 1, n. 1, c.p.);
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.);
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-ter, comma 2, c.p.);



- **concussione** (art. 317 c.p.);
- **corruzione per un atto d'ufficio** (art. 318 c.p.);
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.);
- **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.);
- **istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.).

Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso sensibilmente il campo dei reati contemplati.

Questi ultimi si riferiscono in particolare alle seguenti materie:

- **reati informatici**, indicati dall'art. 24-bis, del D. Lgs n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 48 del 18/03/2008;
- **reati di falsità in monete**, carte di pubblico credito e valori in bollo, indicati dall'art. 25-bis, del D. Lgs n. 231/2001, introdotto dal D.L. n. 350/2001, conv., con modificazioni, in L. n. 409/2001;
- **reati societari**, indicati dall'art. 25-ter del D. Lgs n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs n. 61 dell'11/04/2002;
- **delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico**, indicati dall'art. 25-quater del D. Lgs n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7 del 14/01/2003;
- **reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, indicati dall'art. 25-quater.1, D. Lgs n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7/2006;
- **reati contro la personalità individuale**, indicati dall'art. 25-quinquies, D. Lgs n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 228/2003;
- **reati relativi al market abusivo**, indicati dall'art. 25-sexies del D. Lgs n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 62 del 18/04/2005;
- **reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro**, indicati dall'art. 25-septies, D. Lgs n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dal D. Lgs n. 81/2008;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, indicati dall'art. 25-octies, D. Lgs n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs n. 231/2007;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25-novies, D. Lgs n. 231/2001, introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99;
- **induzione a dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, indicato dall'art. 25-novies, D. Lgs n. 231/2001, introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 art. 41.

### **1.2.1 REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE.**


Con il D. Lgs 14 luglio 2020 n.75 è stato ampliato ulteriormente l'elenco dei reati tributari già inserito dal DL N. 124/2019 all'interno del catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/01, aggiungendovi i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione.

Il medesimo d.lgs. 75/2020 ha inoltre introdotto nel catalogo dei reati presupposto alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione (peculato ex art. 314 comma 1 c.p., peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio); i reati di frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; il delitto di contrabbando.

nel settore sanitario (nella specie, trattavasi di un ospedale interregionale che operava in forma di società per azioni “mista”, partecipato al 51% da capitale pubblico), non potendosi confondere il valore, di spessore costituzionale, della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell’ente o della relativa funzione. Del resto diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione secondo cui, per l’esonero dalla responsabilità ex d.lg. n. 231 del 2001, basterebbe la mera rilevanza costituzionale di uno dei “valori” più o meno coinvolti nella funzione dell’ente: conclusione che porterebbe, in modo aberrante, a escludere dalla portata applicativa della disciplina “de qua” un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma anche in quello dell’informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell’igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico ecc., per il solo fatto che si tratta di enti che si occupano di “valori” di rango costituzionale, pur non svolgendo “funzioni” costituzionali.

### 1.3 LE SANZIONI

Nei confronti della “Rem Srl” cui è riconosciuta una responsabilità in conseguenza della commissione dei reati presupposto, il 231/01 prevede sia **sanzioni pecuniarie** (commisurate per quote e valore di ogni quota), che **sanzioni interdittive** (interdizione dell’esercizio e delle attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione e revoca di finanziamenti, sussidi, agevolazioni, contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi).



### 1.4 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L’ORGANISMO DI VIGILANZA



**231** MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

Il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, elemento fondamentale per la gestione della responsabilità della società, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare** le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- **prevedere** specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- **individuare** modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- **prevedere** obblighi di informazione del

personale nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

- **introdurre** un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- **prevedere**, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

- **prevedere** una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è dunque sostanzialmente un **documento**, costruito come **regolamento interno e adottato dall'ente in modo formale**.

Il Modello Organizzativo individua, descrive e analizza i seguenti elementi:

- le **attività svolte dalla società** in relazione al proprio oggetto sociale, utili ad individuare le **aree di rischio di reato**;
- i **reati** che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;
- i **meccanismi e le procedure utilizzate dalla società per prevenire i reati medesimi**: cioè i protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato;
- le **modalità di gestione delle risorse** impiegate dall'ente ai fini della prevenzione dei reati;
- la composizione e il funzionamento **dell'organo di controllo e vigilanza**;
- il **sistema informativo** atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;
- la **comunicazione** e la **formazione del personale** ai fini della prevenzione dei reati;
- i **meccanismi sanzionatori** in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- il **codice etico** adottato dalla **società**;
- le **procedure di verifica periodica e di revisione** dell'efficacia dei modelli e dell'organo di controllo e vigilanza.

Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo escluda effettivamente la responsabilità dell'ente in caso di reato, è che l'ente abbia costituito un proprio **Organismo di Vigilanza**, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso, che può essere composto da uno o più soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza.

Ai fini della predisposizione del Modello Organizzativo Interno appare inoltre opportuno **fornire una prima informativa sul significato di alcune parole e locuzioni** di frequente impiego nella materia di cui trattasi, come:

- **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA<sup>1</sup>**: si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D. Lgs n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica, nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.
- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**: sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o

<sup>1</sup>La responsabilità di cui al D. Lgs 231/2001 è stata chiamata "amministrativa" solo in ragione degli ostacoli derivanti dall'art. 27 della Costituzione, ("la responsabilità penale è personale"), che escluderebbe una responsabilità penale della persona giuridica. In realtà, la disciplina di cui si tratta, su impulso dell'Unione Europea e dell'OCSE, introduce una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, definita "amministrativa", per una sorta di compromesso "lessicale".

associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all' art. 2 della Direttiva 2004/17/C e del Parlamento europeo e del Consiglio dei 31 Marzo 2004.

- **INTERESSE:** è l'indebito arricchimento, ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza deve essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.
- **VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio deve essere accertato dopo la commissione del reato.
- **SOGGETTO APICALE:** si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.
- **SOGGETTO SUBORDINATO:** ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.
- **CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
- **DESTINATARIO:** è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

### **1.5 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 23, ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.), per una serie di **reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi**, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Codice (231)

**Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.**

È bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando **la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali**, che sono dalla legge individuate in due categorie:

- 1) **SOGGETTI POSIZIONE APICALE** (ovvero i vertici della società);
- 2) **SOGGETTI SOTTOPOSTI AD ALTRA DIREZIONE.**

Relativamente ai reati commessi da **SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE**, l'esclusione della loro responsabilità richiede **la sussistenza delle seguenti condizioni:**

1. che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello



**(Adozione del modello)**

2. che il modello risulti astrattamente idoneo a *“prevenire reati della specie di quello verificatosi”*

**(Idoneità del modello)**

3. che tale modello sia stato attuato *“efficacemente prima della commissione del reato”*

**(Attuazione del modello)**

4. che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

**(Organismo di Vigilanza)**

5. che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione

**(Elusione fraudolenta del modello)**

6. che non vi sia stata *“omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV”*

**(Insufficiente vigilanza da parte dell’OdV)**

Nel caso di reati commessi da **SOGGETTI SOTTOPOSTI**, la responsabilità dell’ente scatta se vi è stata *inosservanza da parte dell’azienda degli obblighi di direzione e vigilanza*. Tale inosservanza è *esclusa* dalla legge se l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

**Art. 10 D.Lgs 231/01**

**Sanzione amministrativa pecuniaria**

1. Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

**Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che di sottoposti, l’adozione e la efficace attuazione da parte dell’ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente medesimo.**

La responsabilità introdotta dal D. Lgs 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli **enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato**.

La responsabilità si configura anche in relazione a **reati commessi all’estero**, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

La legge esonera dalla responsabilità l’ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.



**1.6 TIPOLOGIE DI SANZIONI**

L’ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a:

- a) LA SANZIONE PECUNIARIA;
- b) LA SANZIONE INTERDITTIVA;
- c) LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO;
- d) LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

a) **LA SANZIONE PECUNIARIA** si applica sempre, per quote, associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo. Ai sensi dell'art. 10 D. Lgs 231/2001, la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato - nell'ambito di quelli indicati dal decreto in esame - e l'ente ha adottato un modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell'illecito penale, oppure non lo ha adottato affatto. In questo caso il comportamento dell'ente, correlato alla commissione del reato, configura un illecito a sé stante, punito sempre con una pena pecuniaria.



Questo tipo di sanzione è quantificata secondo un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il cui valore oscilla **da un minimo di euro 250,23 ad un massimo di euro 1.549,37**. La determinazione dell'importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta, ex art. 11, le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente **ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato** ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato **adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati** della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, **la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,00.**

**b) LE SANZIONI INTERDITTIVE**, che possono aggiungersi alle precedenti, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 12 D.Lgs 231/01  
Casi di riduzione della sanzione

**Le sanzioni interdittive vengono irrogate quando** ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i criteri indicati dall'art 11 del decreto, e possono avere una durata che oscilla da 3 mesi a 2 anni.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, **le sanzioni interdittive non si applicano quando**, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca

**c) LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO** è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

**d) LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA** può essere disposta in caso di pena interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell' albo del comune dove l'ente ha la sede principale, a spese dell'ente medesimo.


## **1.7 TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 (REATI PRESUPPOSTI)**

Attualmente i reati che possono dare origine a responsabilità penale sono:

### **A - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231 /01):**

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 ter c.p.;
- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 bis c.p.;
- Concussione – art. 317 c.p.;
- Corruzione per un atto d'ufficio – art. 318 c.p.;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p. 319 bis c.p.;
- Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p.;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p. 321 c.p.;
- Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.;
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di stati esteri – art. 322 bis c.p.;
- Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – art. 640 2° comma n. 1 c.p.;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.;
- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p.;





### 1.8 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

Il D. Lgs. 231/2001 all'art. 6 prevede una forma specifica di **esimente** dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente abbia **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto illecito, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;

b) abbia affidato, ad un organo interno

appositamente creato, detto **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il **compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello** in questione, nonché **di curarne l'aggiornamento**;

c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito **eludendo** il Modello su indicato;

d) **non** vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 del medesimo art. 6, il decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (**Mappatura del rischio**);

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (**Protocolli**);

c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati. Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni di *verificabilità, trasparenza e pertinenza* all'attività della società;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (**Flussi di informazioni da e con l'Odv**);

e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


## 2 IL SISTEMA DISCIPLINARE.

### 2.1 PRINCIPI GENERALI

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'**obiettivo del giudizio di idoneità**, che conduca allo **-esonero-** di responsabilità dell'ente.

A tale proposito lo stesso decreto legislativo prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (*c.d. Linee Guida*)

redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che -di concerto con i Ministeri competenti- può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.



Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

### **Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare**

La definizione di un sistema disciplinare e delle modalità di irrogazione di sanzioni nei confronti dei destinatari costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art. 7, quarto comma, lettera b) del D. Lgs 231/01, un requisito essenziale del Modello Organizzativo medesimo, ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa della società.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure indicati nel Modello Organizzativo, compresi gli allegati che ne costituiscono parte integrante ed il Codice Etico, nonché di tutti i protocolli e procedure della società volti a disciplinare l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs 231/01. Le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono infatti assunte dalla società in piena autonomia.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico, e il suo comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta della società.

## **2.2 DESTINATARI E CRITERI DI APPLICAZIONE**

Sono soggetti al sistema disciplinare:

- tutti i lavoratori dipendenti della società;
- il Direttore;
- gli Amministratori;
- il Revisore dei Conti (se esistente);
- i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società;
- i componenti dell'O.d.V.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Tutte le sanzioni saranno applicate considerando i seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse;
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni affidate;
- la posizione funzionale occupata.

**Il sistema disciplinare è reso dalla società disponibile alla conoscenza dei suoi destinatari.**



L'**Amministratore Unico** è l'organo "strategico" della rete imprenditoriale ed in seno ad esso convergono le migliori risorse professionali.

Rimane fondamentale la scelta etica della società attraverso:

- la gestione democratica e partecipata;
- la parità di condizione tra i soci;
- la trasparenza gestionale;
- la territorialità;
- la specializzazione;
- la valorizzazione delle risorse umane.

La "**Rem Srl**" ha le seguenti certificazioni:

- Certificato SA 8000
- Certificato 9001
- Certificato 14001
- Certificato 45001
- Certificato 22000
- Certificato 22005

#### **4.3 IL MODELLO DI GOVERNANCE DELLA SOCIETA'**

La "**Rem Srl**" è una società a responsabilità limitata costituita in data 04.01.2019.

La società svolge l'attività di **servizi di distribuzione pasti e somministrazione di alimenti e bevande**.

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico e la rappresentanza legale dello stesso, nella persona di **Antonio SANTORO**, quale anche responsabile tecnico.

La compagine sociale annovera n. 4 soci:


Maria Maddalena VOLPE > 12,50%  
Emilio VOLPE > 12,50%  
Maria MASTRAMGELO > 25,00%  
Massimo VECE > 50,00%

Il Capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari ad euro 40.000,00.

#### 4.4 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'

La struttura societaria si presenta con una configurazione "leggera", che ruota intorno all'Amministratore Unico e demanda le funzioni tecniche mediante la strutturazione in macroaree:

1. Amministrazione / Progetti, Gare e Appalti / Politiche di Sviluppo Imprenditoriale
2. Coordinamento Servizi / Formazione
3. Politiche del Lavoro / Risorse Umane / Politiche di Sviluppo Imprenditoriale di Settore
4. Segreteria Organizzativa




L'Organigramma aziendale è così composto:

#### FUNZIONIGRAMMA:

La direzione ha formalizzato un organigramma preciso delle funzioni aziendali ritenute necessarie, in cui sono stabilite le funzioni principali e le autorità.

Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la direzione periodicamente può:

- a) stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione;
- b) stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create;
- c) informare l'Operatore prescelto, che controfirma il mansionario per lettura, comprensione ed



accettazione dello stesso.

Il Modello si compone di una “PARTE GENERALE” e di una “PARTE SPECIALE” predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute suscettibili di creare criticità, e degli “ALLEGATI”

Al di là delle descritte procedure, che operano *ex ante*, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (**controllo ex post**). Le procedure e le misure adottate potranno essere oggetto di modifica.



La società ha interesse di dotarsi di un sistema organizzativo rigoroso nell’attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione chiara dei poteri autorizzatori e di firma, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati, tra l’altro, sulla separazione dei compiti. Tale organizzazione di poteri e responsabilità risulta anche dallo Statuto Societario.

### **5.3 MODALITÀ DI MODIFICA, INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

In conformità all’art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs 231/2001, **le modifiche e integrazioni del Modello**, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall’attuazione dello stesso, **sono rimesse alla competenza dell’Amministratore della società previo parere non vincolante dell’OdV**.

È comunque riconosciuta al Presidente della società la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

È attribuito all’**Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:**

- introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “a rischio” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l’approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte dell’Amministratore.



### **5.4 FUNZIONE DEL MODELLO**

**Scopo del Modello** è la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, sia dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, mediante:

- a. l’individuazione delle “attività sensibili”, esposte al rischio di reato.



### Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

### I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della società o soggetti terzi.

*L'Amministratore*  
*Antonio SANTORO*

### Versione modello

Rev.	Data	DESCRIZIONE
1	05.01.2023	Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta della **Rem Srl** di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 - "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

## INDICE

### I) PARTE GENERALE

#### 1 **NORMATIVA. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.**

1.1 Premessa	pag. 02
1.2 Reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.	pag. 05
1.3 Le sanzioni	pag. 20
1.4 Il modello organizzativo e l'organismo di vigilanza	pag. 20
1.5 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	pag. 22
1.6 Tipologie di sanzioni	pag. 23
1.7 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001	pag. 25
1.8 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.	pag. 32

#### 2 **II SISTEMA DISCIPLINARE**

2.1 Principi generali	pag. 32
2.2 Destinatari e criteri di applicazione	pag. 33
2.3 Misure nei confronti dei dipendenti	pag. 34
2.4 Misure nei confronti del direttore	pag. 34
2.5 Misure nei confronti degli amministratori	pag. 34
2.6 Misure nei confronti del revisore dei conti	pag. 34
2.7 Misure nei confronti dei collaboratori, dei partner e dei fornitori	pag. 34
2.8 Misure nei confronti dell'ODV	pag. 35

#### 3 **LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

3.1 Principi generali	pag. 35
-----------------------	---------

#### 4 **GOVERNANCE SOCIETARIA**

4.1 Elementi della governance societaria e dell'assetto organizzativo generale della società	pag. 36
4.2 La Rem Srt	pag. 36
4.3 Il modello di governance della Rem Srl	pag. 37
4.4 L'assetto organizzativo della Rem Srl	pag. 38

#### 5 **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'**

5.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei modelli	pag. 39
---	---------



<b>5.2</b>	Elementi fondamentali del Modello	pag. 39
<b>5.3</b>	Modalità di modifica e integrazione del Modello	pag. 41
<b>5.4</b>	Funzione del Modello	pag. 41
<b>5.5</b>	Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello	pag. 42
<b>5.6</b>	Diffusione del modello	pag. 42
<b>6</b>	<b>CODICE ETICO</b>	
6.1	Premessa	pag. 43
6.2	Linee guida di attuazione del Codice Etico	pag. 43
6.3	Sistema disciplinare per violazione del Codice Etico	pag. 44
6.4	Regole generali di comportamento	pag. 44
6.5	Sanzioni per il personale dipendente	pag. 45
<b>7</b>	<b>PRIVACY</b>	
7.1	Principi generali	pag. 46
<b>8</b>	<b>PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO</b>	
8.1	Formazione del personale dirigente e dipendente	pag. 47
8.2	Altro personale non qualificabile come dipendente	pag. 47
8.3	L'informativa ai collaboratori esterni e a terze parti	pag. 47
<b>9</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	
9.1	Identificazione e collocazione dell'Organo di vigilanza	pag. 48
9.2	Funzioni e poteri dell'Odv	pag. 48
9.2.1	Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello	pag. 48
9.2.2	Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico	pag. 49
9.3	Comunicazione e formazione	pag. 49
9.4	Segnalazioni all'Organo di Vigilanza	pag. 49
9.5	Violazioni del Codice Etico	pag. 50
9.6	Documentazione dell'attività dell'Organo di vigilanza	pag. 50
9.7	Verifiche periodiche	pag. 50
9.8	Flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza	pag. 51
<b>10</b>	<b>SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI</b>	
10.1	Premessa	pag. 52
10.2	Selezione del personale	pag. 52
10.3	Obblighi del personale dipendente	pag. 52
10.4	Selezione e informativa ai clienti, fornitori, consulenti e professionisti esterni	pag. 52

## **II) PARTE SPECIALE**

### **1 MAPPATURA DEI RISCHI**

1.1	Mappa delle attività sensibili esposte al rischio reato	pag. 54
-----	---	---------

1.2 Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio	pag. 54
1.3 Singoli reati	pag. 54
1.3.1 Reati nei confronti della PA	pag. 54
1.3.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati	pag. 55
1.4 Le attività sensibili	pag. 56
1.5 I protocolli specifici di prevenzione	pag. 56
1.6 I controlli dell'Organismo di vigilanza	pag. 57
<b>2 REATI SOCIETARI (D.LGS 231/2001)</b>	
2.1 Reati societari: le fattispecie.	pag. 57
2.2 Tutela penale del capitale sociale: le fattispecie .	pag. 58
2.3 Tutela penale del regolare funzionamento della società: le fattispecie .	pag. 59
2.4 Tutela penale contro le frodi: le fattispecie.	pag. 59
<b>3 I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE</b>	
3.1 Principali aree di attività a rischio reato	pag. 60
3.2 I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	pag. 60
3.3 Principi di attuazione del modello nelle aree a rischio	pag. 61
3.4 I controlli dell'ODV	pag. 62
<b>4 ALTRI REATI</b>	
4.1 Reati di abusi di mercato	pag. 62
4.2 Reati in materia della salute sicurezza sul lavoro	pag. 62
4.3 Reati colposi	pag. 63
4.4 Violazione nelle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene	pag. 63
4.5 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro	pag. 66
4.5.1 Le attività sensibili	pag. 68
4.5.2 Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento	pag. 68
4.5.3 I controlli dell'ODV	pag. 69
4.6 Reati ambientali	pag. 69
4.7 Reati transnazionali	pag. 71
4.8 Impiego di cittadini di paesi terzi	pag. 72
4.9 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria	pag. 72



**ALLEGATI:**

1. Manuale della Qualità della Rem Srl;
2. Visura camerale della Rem Srl;
3. Organigramma funzionale;
4. Codice Disciplinare;
5. Fac simile dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello da parte dei dipendenti;
6. Fac simile dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello soggetti terzi;
7. Fac simile modulo di segnalazione violazione del modello all'OdV;
8. Fac simile modulo di richiesta chiarimenti del modello all'OdV;